Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 *marzo* 1961,
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961,
registro n. 55 *Esercito, foglio n.* 124.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AMID MOHAMED di MOHAMED Umed da Mensurà (Agordat A.O.), B. Basci eritreo, 27° battaglione coloniale eritreo. — Durante un violento combattimento, di sua iniziativa, accorreva col suo plotone a sostegno di altro reparto che stava per essere sopraffatto da forze superiori. Attaccava queste da tergo con tale impetuosa azione alla baionetta da volgerle in fuga, così ristabilendo la situazione già compromessa. In tale azione dimostrava esemplare coraggio, intelligente iniziativa, elevata capacità di comando. — Belesà-Amara (A.O.), 11 dicembre 1938.

CAMARDA Pasquale di Giovanni, da Olivei (Messina), classe 1927, Legione carabinieri di Catanzaro, carabiniere (*alla memoria*). — Reduce da servizio esterno col proprio comandante interinale di stazione, notata la presenza in pubblico esercizio di tre pregiudicati del luogo in compagnia di due forestieri vi accedeva col superiore che intendeva identificarne uno non conosciuto. Visto che quest'ultimo, spalleggiato da un compagno, minacciava il sottufficiale puntandogli una pistola al fianco, interveniva prontamente e decisamente e, sebbene colpito a morte, rispondeva al fuoco ferendo uno dei due aggressori, dando così modo al superiore di sottrarsi all'incombente minaccia e di ristabilire l'imperio della legge. Superbo esempio di senso del dovere, di ardimento e di sprezzo del pericolo. — San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), 3 gennaio 1960.

NOBILE Ferdinando di Vincenzo, classe 1904, da Caltanissetta, distretto militare Genova, capo squadra, XI Legione camicie nere. (*Alla memoria*). — Durante un violento attacco di preponderanti forze nemiche, emergeva per coraggio ed ardimento. In una situazione assai critica, al fine di alleggerire la pressione nemica, si offriva volontariamente per compiere, con un gruppo di animosi, un ardito colpo di mano a tergo di un reparto nemico. Inerpicandosi su terreno impervio, intensamente battuto, assaliva l'avversario alle spalle con intenso lancio di bombe a mano. Ferito, persisteva nell'azione finchè cadeva eroicamente sul campo. — Cheren (quota 1552), 6 marzo 1941.

SIMONCINI Costantino di Costantino, nato a Clusone (Bg) il 20 giugno 1918, distretto militare Bergamo, tenente fanteria compl. 6° reggimento alpini - battaglione « Vestone » - 53ª compagnia. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un accanito combattimento, caduto il tiratore di un'arma, lo sostituiva continuando a colpire con precise raffiche il soverchiante nemico. Si lanciava poi, con i superstiti del plotone, contro l'avversario ingaggiando aspra lotta corpo a corpo. Gravemente ferito, rifiutava di lasciare il proprio reparto fino a combattimento ultimato. Fulgido esempio di eroismo e di dedizione al dovere. — Quota 209 di Kotowskij-Don (fronte russo), 1° settembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIFULCO Francesco fu Felice da Cimitile (Napoli), classe 1918, sergente maggiore paracadutista, reggimento « Nembo » - Divisione « Folgore ». — Internato dai tedeschi subito dopo l'armistizio, riusciva ad evadere per cercare di oltrepassare la linea e ricongiungersi alle forze nazionali. Nuovamente catturato e benchè ferito in seguito a sevizie, fuggiva ancora e riusciva, dopo aver raccolto utili informazioni sulla situazione difensiva nemica, a raggiungere la costa. Costruita una rudimentale zattera, prendeva il mare e, dopo lunghe ore di pericolosa navigazione, veniva avvistato da truppe alleate e tratto in salvo. — Fronte del Garigliano, 8 settembre 1943-21 giugno 1944.

FINAZZI Aldo fu Giuseppe da Chiuduno (Bergamo), classe 1915, sottotenente fanteria complem. 79° reggimento fanteria « Pasubio » - II battaglione - 7ª compagnia. — Incaricato di recapitare un ordine al proprio comandante di compagnia, circondato su una posizione, con azione ardita ed intelligente riusciva, insieme ad un gruppo di animosi, a penetrare nella posizione stessa. Successivamente, contribuiva a permettere il ripiegamento della compagnia, prodigandosi con i propri uomini a tenere impegnato il nemico con intensa ed efficace azione di fuoco. — Fronte russo, dicembre 1942.

FRANCAVILLA Pasquale di Giuseppe da Mottola (Taranto), classe 1921, sergente 11 raggruppamento artiglieria di C. A. alpino - 51° gruppo. — Durante dieci giorni di tragico ripiegamento nella steppa, era di vivo esempio ai dipendenti nell'affrontare disagi, fatiche, privazioni. In ripetuti scontri con agguerriti reparti avversari, si batteva con indomito valore alla testa dei suoi artiglieri, infliggendo forti perdite al nemico. — Fronte russo, gennaio 1943.

PATTARELLI Aldo di Gioacchino da Tortona (Alessandria), classe 1919, sottotenente artiglieria complemento, XV brigata coloniale - XV gruppo artiglieria someggiata (*alla memoria*). — Comandante di una sezione di artiglieria someggiata, durante un aspro attacco a munite posizioni nemiche, con ardita iniziativa spostava la propria sezione su posizioni avanzate per meglio appoggiare l'azione di un reparto attaccante venutosi a trovare in critica situazione e, con precise azioni di fuoco, riusciva a rallentare la minaccia avversaria. Ferito gravemente, rifiutava di lasciare il posto di comando, continuando a dirigere efficacemente il fuoco della sezione. Decedeva, in seguito, per le ferite riportate. — Monte Barkassan (Somalia Britannica), 17 agosto 1940.

SECCIA Antonio di Giuseppe da Barletta (Bari), classe 1931, vice brigadiere CC. Legione carabinieri di Catanzaro. — Comandante interinale di stazione, reduce da servizio esterno con dipendente carabiniere, notata la presenza in pubblico esercizio di tre pregiudicati del luogo in compagnia di due forestieri, vi accedeva per identificarne uno a lui non noto. Minacciato da quest'ultimo che, spalleggiato da un compagno, gli aveva puntato una pistola al fianco, riusciva — per il pronto e deciso intervento del dipendente — a sottrarsi alla grave minaccia ed a reagire con energia contro i due aggressori, che avevano intanto colpito mortalmente il carabiniere, uccidendone uno ed arrestando — nonostante la critica situazione — gli altri quattro, dei quali tre feriti durante il conflitto. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), 3 gennaio 1960.

(2682)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 389.

Istituzione di due posti convenzionati di assistente di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub-articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Università di Siena verserà allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'ente finanziatore a norma degli articoli 2 e 3 della convenzione nonchè le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 verranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 5.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 172. — VILLA

Repertorio n. 65

Convenzione per la istituzione di due posti di assistente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena.

L'anno millenovecentosessanta (1960) addì diciassette (17) del mese di novembre in Siena in una sala della sede del Monte dei Paschi di Siena posta in piazza Salimbeni n. 3,

davanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, domiciliato a Siena nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 9 novembre 1953, registrato al n. 676 della pag. 381 del vol. I della raccolta, si sono personalmente presentati i signori:

il gr. uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a S. Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, domiciliato in Siena, Rettore magnifico pro-tempore dell'Università degli studi di Siena e suo legale rappresentante, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 26 ottobre 1960, che si allega al presente atto sotto la lettera *A;*

il comm. avv. Danilo Verzili, nato a Monteantico (Grosseto) il 5 ottobre 1909, domiciliato a Siena, presidente pro-tempore della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e, suo legale rappresentante, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 1° settembre 1960 del Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena, che si allega sotto la lettera *B*), mentre si allega sotto la lettera *C*) la deliberazione presa in data 17 novembre 1960 del Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena con la quale si sono approvate le modifiche agli articoli 2 e 5 della convenzione di cui all'allegato *B*), approvandosi altresì quanto deve formare oggetto del paragrafo *b*) della premessa alla convenzione medesima.

Le parti della cui identità personale e capacità di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

a) che per il migliore funzionamento della Facoltà di giurisprudenza è necessario provvedere alla istituzione di due posti di assistente di ruolo;

b) che il Monte dei Paschi di Siena, nell'intento di onorare degnamente la memoria dell'illustre concittadino prof. Mario Bracci, ha deliberato di mettere a disposizione dell'Università di Siena, nei termini e con le modalità di cui verrà detto in appresso i mezzi necessari alla istituzione di due posti di assistente di ruolo presso l'Università degli studi di Siena;

c) che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Siena hanno accettato, con il più vivo compiacimento, l'offerta della istituzione di due posti di assistente,

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei predetti posi di assistente sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Qualora, nel corso del decennio, venisse istituita presso la Università di Siena una Facoltà di economia e commercio o di discipline comunque attinenti alla Banca, i due posti di assistente cesseranno automaticamente di essere assegnati alla Facoltà di giurisprudenza e saranno messi a disposizione della predetta nuova Facoltà.

Art. 2.

Il Monte dei Paschi di Siena, a mezzo del suo legale rappresentante, comm. avv. Danilo Verzili, presidente della Deputazione amministratrice, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Siena, a valere sulla quota utili destinata alle opere di beneficenza o pubblica utilità, secondo l'art. 27 dello statuto, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolari dei posti stessi, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalle date di nomina in ruolo dei titolari. Le somme da versare in due rate semestrali, sono determinate, per ognuno dei due posti, in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila), per l'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Il Monte dei Paschi si obbliga inoltre a versare all'Università di Siena la ulteriore somma di L. 320.000 (trecentoventimila) per ognuno dei due posti, pari al 20 % del contributo di L. 1.600.000, al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico o di quiescenza del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Università di Siena è tenuta a versare allo Stato, il Monte dei Paschi di Siena verserà annualmente la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione e i posti di cui trattasi saranno soppressi ed i titolari cesseranno dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà inoltre decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle scadenze successive di cui all art. 6;

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i versamenti da parte del Monte dei Paschi previsti dalla presente convenzione, restando inteso che nessuna responsabilità potrà derivare al Monte dei Paschi dalla cessazione di tali versamenti.

In tutti i casi suddetti i posti di assistente si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Università di Siena, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di assistente nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista per fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dalla data di nomina dei titolari degli istituendi posti di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Siena è esente dalla tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, conta di n. 7 facciate e 163 righe, ed è scritta da persona di mia fiducia.

F.to: R. Giuseppe BIANCHINI n. n.
F.to: Danilo VERZILI, n. n.
F.to: Camillo AMIC

Registrato a Siena il 28 novembre 1960 al volume 203, n. 1503, mod. I, esatte lire: *gratis*.

Il direttore: Gianfranco MOZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1961, n. 390.

Deroghe al divieto di introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'articolo 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, che applica la prima riduzione daziaria prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, che stabilisce la tariffa di vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, che reca variazioni alla tariffa di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi.

Art. 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento delle quote fiscali previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nelle misure stabilite dalla tabella *F*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano destinati invece ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonchè all'osservanza delle medesime formalità e cautele, che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro per le finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 3.

La vendita, in territorio italiano soggetto a monopolio, di sale alimentare proveniente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea, nel limite del contingente di cui all'art. 1, può essere effettuata soltanto attraverso l'organizzazione di vendita del Monopolio italiano.

Le industrie prevedute negli articoli 9, 20, 21 e 22 della legge 17 luglio 1942, n. 907, possono approvvigionarsi del loro fabbisogno di sale mediante introduzione direttamente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea, nel limite del contingente di cui allo art. 1.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, è ammesa, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, l'introduzione di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2000 cartine e tubetti per sigarette.

Sulle cartine e tubetti per sigarette, introdotte ai sensi del comma precedente, è dovuto, oltre ai dazi doganali e agli altri diritti di confine previsti dalle norme in vigore, la quota fiscale contemplata dal secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, nelle misure stabilite dalla tabella *G*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114.

Art. 5.

La vendita in territorio italiano soggetto a monopolio di cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea nel limite del contingente di cui all'art. 4, può essere effettuata soltanto attraverso l'organizzazione di vendita del Monopolio italiano.

Art. 6.

Il contingente di sale e cartine e tubetti per sigarette ammesso all'introduzione dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea, di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, è soggetto agli aumenti periodici secondo il ritmo e le modalità previste all'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

Art. 7.

Il sale e le cartine e tubetti per sigarette, per essere ammessi all'introduzione in Italia dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto, devono essere accompagnati da « certificato di circolazione » in conformità

delle decisioni adottate il 4 dicembre 1958 ed il 5 di cembre 1960 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotte in allegato ai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, e 24 dicembre 1960, n. 1587.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze determina annualmente con proprio decreto, sulla base della produzione nazionale verificatasi nell'anno precedente, i quantitativi complessivi di sale e di cartine e tubetti per sigarette ammessi all'introduzione in Italia ai sensi degli articoli 1, 4 e 6 del presente decreto.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le caratteristiche della carta tagliata per sigarette, quelle dei contrassegni nonchè le modalità di applicazione degli stessi tanto ai sali condizionati per uso alimentare che alle cartine e ai tubetti per sigarette, introdotti ai sensi del presente decreto, per assicurare la legittimità della loro circolazione, ai fini fiscali, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Rpubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 391.

Modificazione allo statuto del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1950, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 15 ottobre 1959, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2000 (art. 2 dello statuto) nonchè la modifica degli articoli 1, 4 e 6 dello statuto stesso;

Vista l'istanza 30 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modificazioni dello statuto del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 15 ottobre 1959, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 1. — « E' costituito con sede in Torino un Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro a responsabilità limitata con la denominazione « Consorzio Torino ». Fermo il resto.

Art. 2. — « Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2000 (duemila) salvo proroghe ».

Art. 4 (primo comma). — « I lavori comunque presi in appalto saranno dal Consorzio ripartiti tra le Cooperative consorziate, tenendo conto della specifica attrezzatura delle Cooperative, delle loro possibilità economiche e finanziarie e degli importi delle iscrizioni loro atribuite negli albi delle ditte di fiducia esistenti presso le Amministrazioni dello Stato e altri Enti pubblici e privati, con priorità di assegnazione, qualora trattasi di lavori suppletivi, lotti successivi o prosecuzioni, alle Cooperative che hanno eseguito i lavori precedenti, nonchè infine di eventuali altri titoli preferenziali da valutarsi caso per caso dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 6. — « Possono far parte del Consorzio tutte le Cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite ed iscritte nei registri prefettizi e che siano aderenti alla Confederazione cooperativa italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 172. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 392.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., in località Frescada, frazione Carpenedo di Venezia-Mestre.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 6 luglio 1960, integrato con dichiarazione del 10 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., in località Frescada, frazione Carpenedo di Venezia-Mestre, e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 393.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in località Gorino Veneto del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo).

N. 393. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 30 settembre 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in località Gorino Veneto del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 394.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia delle Anime Sante, nel comune di San Giuseppe Jato (Palermo).

N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 13 giugno 1960, integrato con dichiarazione del 19 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia delle Anime Sante, nel comune di San Giuseppe Jato (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 395.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in frazione Noga del comune di Villadossola (Novara).

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 11 ottobre 1959, integrato con postille del 1° ottobre 1960 e con dichiarazione del 16 gennaio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in frazione Noga del comune di Villadossola (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1961, n. 396.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina, in località Venera del comune di Sanguinetto (Verona).

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina, in località Venera del comune di Sanguinetto (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1961, n. 397.

Erezione in ente morale del « Comitato livornese assistenza », con sede in Livorno.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Comitato livornese assistenza », con sede in Livorno, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 174. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Approvazione delle tabelle di equiparazione delle qualifiche del personale addetto a pubblici servizi di trasporto rispetto alle qualifiche delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1185;

Ritenuto che in base al disposto dagli specchi « B », « F », « P » ed « S » dell'allegato 8 al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1185, il personale addetto a pubblici servizi di trasporto di persone ad impianti fissi esercitati in regime di concessione ha titolo a fruire della dispensa dal richiamo o del ritardo della presentazione alle armi in caso di mobilitazione con lo stesso trattamento previsto, a tali fini, per il personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1954, n. 858, con la quale sono state approvate le tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

Ritenuto che, per quanto concerne le qualifiche del personale addetto ai servizi di navigazione interna lagunare, non previste dalla citata legge 6 agosto 1954, n. 858, ai fini del presente decreto possono essere considerate le qualifiche in atto rivestite dal personale dell'A.C.N.I.L. di Venezia, unica Azienda esercente al momento tali servizi in Italia;

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, con la quale sono state fra l'altro fissate le nuove qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuto che, ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo o di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione previsti dal citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1185, occorre provvedere ad equiparare le qualifiche di cui alle tabelle allegate alla predetta legge 6 agosto 1954, n. 858 e quelle rivestite dal personale dipendente dall'A.C.N.I.L. di Venezia alle qualifiche del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Per la concessione di dispense dal richiamo e di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto esercitati in regime di concessione sono equiparate a quelle del personale delle Ferrovie dello Stato in conformità delle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1961

Il Ministro: SPATARO

ALLEGATO A

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale di ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario con le qualifiche del personale F.S.

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato A) Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovi dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DEGLI UFFICI		
—	Direttore d'esercizio	900	Direttore centrale
—	Vice direttore d'esercizio		
—	Capo servizio dirigente	670	Ispettore capo superiore
—	Dirigente		
1	Ispettore superiore (A)		
	Capo di servizio agg. (A)	500	Ispettore capo
2	Ispettore principale (A); Capo servizio (B)	402	Ispettore principale
3	Ispettore (A e B)	342	Ispettore di 1ª classe
4	Vice Ispett. (A e B); Capo ufficio (A e B); Cassiere principale (A)	289	Ispettore
5	Segretario principale; Assistente tecnico principale (A e B); Cassiere di 1ª classe (A e B)	285	Segretario capo
6	Segretario di 1ª classe; Assistente tecnico di 1ª classe (A e B); Cassiere di 2ª classe (A e B); Contabile-cassiere di 1ª classe (C)	240	Segretario principale
7	Segretario di 2ª classe; Assistente tecnico di 2ª classe (A e B); Contabile-cassiere di 2ª classe (C); Disegnatore	213	Applicato
8	Segretario di 3ª classe; Assistente tecnico di 3ª classe (A e B); Disegnatore di 2ª classe		
9	Dattilografo scelto o stenodattilografo (uomo o donna); Alunno d'ordine; Usciere capo; Telefonista	180	Aiuto applicato
10	Dattilografo (invalido); dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); Usciere	163	Usciere
11	Inserviente; Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); Custode	159	Inserviente

Segue ALLEGATO A

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato A) Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
4	Capo stazione principale (A e B)	311	Capo stazione principale
5	Capo stazione di 1ª classe (A e B);	260	Capo stazione di 1ª classe
	Gestore di 1ª classe (A e B)		
6	Capo stazione di 2ª classe (A e B); Capo movimento e gestione (C); Gestore di 2ª classe (A e B)	234	Capo stazione
7	Capo stazione di 3ª classe; Gestore di 3ª classe (A e B)	234	Capo stazione
8	Sotto capo (stazioni e gestioni); Capo fermata di 1ª classe (A)	234	Capo gestione
9	Capo fermata di 2ª classe (A e B); Alunno di stazione; Deviatore scelto (A e B); Manovratore scelto (A e B); Guardamerci (A e B)	185	Assistente di stazione
10	Capo fermata di 3ª classe; Capo squadra manovali	176	Capo squadra manovali
10	Guardasala (A e B); Deviatore (A e B); Manovratore (A e B); Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi.	173	Deviatore
	PERSONALE DEI TRENI		
5	Capo del personale viaggiante (A) .	238	Capo personale viaggiante
6	Controllore viaggiante di ferrovie (A e B); Capo del personale viaggiante (B)	234	Controllore viaggiante
6 bis	Controllore viaggiante di tramvie (B)	234	Controllore viaggiante
7	Controllore viaggiante (C); Primo capotreno (A e B)	223	Capo treno di 1ª classe
8	Capotreno ferrovia; Capotreno tramvia (B)	210	Capotreno

Segue ALLEGATO *A*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato *A*)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
9	Conduttore principale di tramvia (*C*); Conduttore (*A* e *B*)	190	Conduttore
10	Conduttore (*C*); Frenatore (*A* e *B*)	180	Frenatore
	PERSONALE DI MACCHINA		
4	Capo deposito principale (*A*)	311	Capo deposito principale
5	Capo deposito di 1ª classe (*A* e *B*)	260	Capo deposito di 1ª classe
6	Capo deposito di 2ª classe (*A* e *B*); Capo deposito e officina (*C*)	250	Capo deposito
6 bis	Primo macchinista ferrovie TV, TE, TS (*A* e *B*)		
7	Macchinista ferrovie TV, TE e TS; Primo macchinista di tramvie (*B*); Primo guidatore di tramvie (*B*)	241	Macchinista di 1ª classe
8	Macchinista di tramvie; Guidatore di tramvie; Fuochista autorizzato (ferrovia)	226	Macchinista
9	Fuochista viaggiante	197	Aiuto macchinista
10	Fuochista di notte; Accenditore		
	PERSONALE DELLA LINEA		
6 bis	Sorvegliante manutenzione di 1ª classe (*A* e *B*); Sorvegliante I.E.S e linea aerea (*A* e *B*)	234	Sorvegliante principale della linea
7	Sorvegliante manutenzione di 2ª classe (*A* e *B*); Capo squadra I.E.S e linea aerea (*A* e *B*)	210	Sorvegliante della linea
8	Operaio di 1ª classe I E S e linea aerea (*A* e *B*)		
9	Capo squadra cantonieri; Operaio di 2ª classe I.E S e linea aerea	177	Capo squadra della linea

Segue ALLEGATO *A*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovie e tramvie extraurbane di carattere ferroviario. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato *A*)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
10	Cantoniere scelto; Operaio di 3ª classe I.E.S. e linea aerea	164	Cantoniere
11	Guardiano di giorno e di notte; Cantoniere; Guardia titolare di fermata	164	Cantoniere
11 bis	Guardabarriera; Guardia di fermata (donna)		
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
5	Capo tecnico di 1ª classe (*A* e *B*)	260	Capo tecnico di 1ª classe
6	Capo tecnico di 2ª classe (*A* e *B*)	234	Capo tecnico
7	Capo squadra operai; Operaio provetto (*A* e *B*); Capo verificatore (*A*)	199	verificatore
8	Operaio di 1ª classe; Verificatore (*A* e *B*)	197	Operaio specializzato
9	Operaio di 2ª classe; Operaio scelto fabbricati	183	Operaio qualificato di 1ª classe
10	Operaio di 3ª classe; Operaio fabbricati	173	Operaio qualificato
11	Untore; Pulitore	164	Manovale
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
11	Manovale .	164	Manovale

Visto il Ministro per i trasporti
SPATARO

Nota: Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo e di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione.

ALLEGATO B

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale di autofilotramvie urbane ed extraurbane di carattere urbano con le qualifiche del personale F.S.

Tabella nazionale delle qualifiche del personale di autofilotramvie urbane ed extraurbane di carattere urbano. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato B)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DEGLI UFFICI		
—	Direttore d'esercizio	900	Direttore centrale
—	Vice direttore d'esercizio	670	Ispettore capo superiore
—	Capo servizio dirigente; Dirigente		
1	Capo ripartizione principale (*A*); Capo servizio (*A*)	500	Ispettore capo
2	Capo ripartizione (*A*); Vice capo servizio (*A*); Capo servizio (*B*)	402	Ispettore Principale
3	Capo ufficio principale; Tesoriere-cassiere capo (*A*); Capotecnico principale (*A*); Ispettore principale al movimento (*A*)	342	Ispettore di 1ª classe
4	Capo ufficio; Segretario capo (*A* e *B*); Cassiere principale (*A*); Ispettore al movimento (*A*); Capo movimento di 1ª classe (*A*); Ispettore e capo movimento (*B*)	289	Ispettore
5	Segretario principale; Cassiere di 1ª classe (*A* e *B*); Disegnatore principale (*A*); Ispettore al movimento (*B*); Vice ispettore movimento (*A*); Capo movimento di 2ª classe (*A* e *B*); Ispettore e capo movimento (*C*)	285	Segretario capo
6	Segretario di 1ª classe; Cassiere di 2ª classe (*A* e *B*); Disegnatore scelto; Capo movimento di 3ª classe; Contabile-cassiere di 1ª classe (*C*)	240	Segretario principale
7	Segretario di 2ª classe; Contabile-cassiere di 2ª classe (*C*); Disegnatore	213	Applicato
7 bis	Capolinea		
8	Segretario di 3ª classe; Disegnatore di 2ª classe; Usciere capo (*A*)		
9	Dattilografo scelto o stenodattilografo (uomo o donna); Alunno d'ordine; Telefonista; Usciere	180	Aiuto applicato
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); Usciere di 2ª classe; Portiere	163	Usciere
11	Inserviente; Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); Custode	159	Inserviente
	PERSONALE DEI TRENI		
6	Capo controllore	234	Controllore viaggiante
7	Esattore (*A* e *B*); Controllore	223	Capo treno di 1ª classe
8	Collettore degli incassi	190	Conduttore
9	Bigliettaio	180	Frenatore
	PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA		
4	Capo deposito di 1ª classe (*A*)	311	Capo deposito principale
5	Capo deposito di 2ª classe (*A* e *B*)	260	Capo deposito di 1ª classe
6	Capo deposito di 3ª classe	250	Capo deposito
7 bis	Guidatore scelto; autista di linea	216	Macchinista
8	Guidatore (tramviario e filoviario); Autista non di linea		
9	Manovratore di deposito o di rimessa	197	Aiuto macchinista
	PERSONALE DELLA LINEA		
8	Armatore scelto addetto agli scambi	177	Capo squadra della linea
9	Capo cantoniere; Armatore di binario		
10	Deviatore; Cantoniere scelto	164	Cantoniere
11	Cantoniere; Guardiano di giorno e di notte		

Segue ALLEGATO B

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale di autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 – Allegato *B*) Qualifica	Coeff.	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Qualifica
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
4	Capotecnico di 1ª classe (*A*); Capotecnico e deposito di 1ª classe (*B*); Assistente tecnico (*A*)	311	Capotecnico principale
5	Capotecnico di 2ª classe (*A* e *B*); Capo deposito ed officina (*C*)	260	Capotecnico di 1ª classe
6	Capo operaio di 1ª classe		
7	Operaio provetto (*A* e *B*); Capo operaio di 2ª classe; Capo squadra operai	199	Verificatore
7 bis	Operaio di 1ª classe scelto (*A* e *B*)		
8	Operaio di 1ª classe		
9	Operaio di 2ª classe; Tirafili linea aerea di contatto; Sorvegliante pulitori	173	Operaio qualificato
10	Operaio di 3ª classe . .		
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
10	Manovale specializzato (addetto a qualsiasi servizio)	176	Caposquadra manovali
11	Pulitore; Untore; Raschino; Manovale (addetto a qualsiasi servizio)	164	Manovale

Visto il Ministro per i trasporti
SPATARO

Nota Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo e di ritardi nella presentazione alle armi in caso di mobilitazione.

ALLEGATO

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle funicolari aeree e terrestri con le qualifiche del personale F.S

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funicolari aeree e terrestri. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 – Allegato *C*) Qualifica	Coeff	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Qualifica
	PERSONALE DEGLI UFFICI		
—	Direttore d esercizio	670	Ispettore capo superiore
—	Vice direttore d esercizio	500	Ispettore capo
—	Capo servizio dirigente; Dirigente		
5	Segretario principale; Ispettore capo movimento	285	Segretario capo
6	Segretario di 1ª classe Contabile-cassiere; Capo movimento	240	Segretario principale
7	Segretario di 2ª classe	213	Applicato
8	Segretario di 3ª classe		
9	Alunno d'ordine; Dattilografo scelto o steno-dattilografo (uomo o donna)	180	Aiuto applicato
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); Usciere	163	Usciere
11	Inserviente; Fattorino d ufficio (fino a 21 anni compiuti)	159	Inserviente
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
7	Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi)	234	Capostazione
8	Sottocapo (stazioni e gestioni)	185	Assistente di stazione
9	Alunno di stazione . .		
10	Guardasala	173	Ausiliario di stazione
	PERSONALE DI SCORTA		
7	Controllore	223	Capotreno di 1ª classe
9	Conduttore principale	190	Conduttore
10	Conduttore frenatore	180	Frenatore

Segue ALLEGATO C

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funicolari aeree e terrestri. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato C) Qualifica	Coeff.	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Qualifica
	PERSONALE DI MACCHINA		
8	Guidatore	226	Macchinista
	PERSONALE DELLA LINEA		
11	Guardiano di giorno e di notte	164	Cantoniere
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
5	Capotecnico	260	Capo tecnico di 1ª classe
6	Capo officina		
7	Operaio elettromeccanico; Capo operaio	199	Verificatore
8	Meccanico-motorista; Operaio di 1ª classe	199	Verificatore
9	Operaio di 2ª classe	173	Operaio qualificato
10	Operaio di manutenzione sede e armamento; Operaio di 3ª classe		
11	Pulitore	164	Manovale
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
11	Manovale	164	Manovale

Visto: il Ministro per i trasporti
SPATARO

Nota: Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo e di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione.

ALLEGATO D

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale delle funivie portuali con le qualifiche del personale F.S.

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funivie portuali. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato D) Qualifica	Coeff.	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Qualifica
	PERSONALE DEGLI UFFICI		
—	Direttore d'esercizio	670	Ispettore capo superiore
—	Vice direttore d'esercizio Dirigente	500	Ispettore capo
3	Capo servizio	342	Ispettore di 1ª classe
4	Capo ufficio; Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario)	289	Ispettore
5	Segretario principale	285	Segretario capo
6	Segretario di 1ª classe	240	Segretario principale
7	Segretario di 2ª classe	213	Applicato
8	Segretario di 3ª classe		
9	Alunno d'ordine; Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); Usciere capo	180	Aiuto applicato
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); Usciere; Portiere	163	Usciere
11	Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti)	159	Inserviente
	PERSONALE DELLE STAZIONI		
4	Capo gestione	260	Capo gestione di 1ª classe
5	Gestore di 1ª classe	234	Capo gestione
6	Gestore tipo *A*		
7	Gestore tipo *B*; Capo posto titolare		
8	Gestore tipo *C*; Capo posto	185	Assistente di stazione

Segue ALLEGATO D

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funivie portuali. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato D) Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DI MACCHINA		
5	Capo parco di 1ª classe	250	Capo deposito
6	Capo parco di 2ª classe		
7	Macchinista di 1ª classe elevatori pontile; Macchinista di 1ª classe elevatori; Macchinista locomotive	241	Macchinista di 1ª classe
8	Macchinista di 2ª classe elevatori pontile; Macchinista di 2ª classe elevatori; Manovratore di 1ª classe; Macchinista locomotive servizio interno (fuochista autorizzato)	226	Macchinista
9	Manovratore di 2ª classe; Fuochista	197	Aiuto macchinista
	PERSONALE DELLA LINEA		
5	Capolinea di 1ª classe; Capo tronco di 1ª classe	210	Sorvegliante della linea
6	Capolinea di 2ª classe; Capo tronco di 2ª classe		
7	Capo squadra di 1ª classe (linea, parco, manutenzione, ferroviario)	177	Capo squadra della linea
8	Capo squadra di 2ª classe (linea, parco, manutenzione, ferroviario); Segnalatore di 1ª classe; Guardia linea di 1ª classe		
9	Segnalatore di 2ª classe; Guardia linea di 2ª classe	164	Cantoniere
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
4	Capo tecnico principale; Capo marittimo	260	Capo tecnico di 1ª classe
5	Capo tecnico; Capo squadra marittimo di 1ª classe . . .		

Segue ALLEGATO D

Classi	Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funivie portuali. (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato D) Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) Coeff.	Qualifica
6	Capo squadra marittimo di 2ª classe; Operaio capo provetto	234	Capo tecnico
7	Capo squadra marittimo di 3ª classe; Operaio provetto; Sorvegliante impianto telefonico	199	Verificatore
8	Pesatore; Capo alla sorveglianza; Operaio di 1ª classe; Verificatore	197	Operaio specializzato
9	Operaio di 2ª classe	183	Operaio qualificato di 1ª classe
10	Operaio di 3ª classe; Chiattaiolo; Manovale specializzato; Guardiano scelto	173	Operaio qualificato
	PERSONALE DI MANOVALANZA		
11	Guardiano di giorno e di notte; Manovale	164	Manovale

Visto il Ministro per i trasporti
SPATARO

Nota: Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo e di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione

ALLEGATO E

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lacuale) con le qualifiche del personale F.S.

Classi	Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lacuale) (1) (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato E) — Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) — Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DI COPERTA		
4	Capitano di 1ª classe	357	Comandante
5	Capitano di 2ª classe	292	*Ufficiale navale di 1ª classe*
6	Capo *timoniere*	260	Ufficiale navale
7	Capo timoniere di 2ª classe	234	Primo nostromo
8	Timoniere; Conduttore di motoscafi	219	Secondo nostromo
9	Vice timoniere; Timoniere di 2ª classe; Conducente di barche o chiatte, (barcaiolo abilitato); Marinaio scelto	184	Marinaio scelto
10	Marinario; Pontoniere	180	*Marinaio*
	PERSONALE DI MACCHINA		
5	Capo macchinista	260	Ufficiale macchinista
6	Pilota motorista; Macchinista motorista	234	Capo motorista
7	Motorista di motonavi; Macchinista		
8	Motorista di motoscafi; Fuochista abilitato		
9	Aiuto motorista; Fuochista	197	Motorista
10	Fuochista di 2ª classe; Accenditore o accudiente; Carbonaio		
11	Manovale carbonaio	163	Carbonaio

Segue ALLEGATO E

Classi	Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lacuale) (1) (Legge 6 agosto 1954, n. 858 - Allegato E) — Qualifica	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425) — Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DEI SERVIZI DI BORDO		
6	Capo controllore	234	Controllore viaggiante
7	Applicato di bordo; Controllore		
8	Applicato di bordo di 2ª classe	184	Assistente viaggiante
9	*Assistente di bordo*; Bigliettaio		
	PERSONALE A TERRA		
4	Capo officina (*A*)	260	Capo tecnico di 1ª classe
5	Capo officina (*B*)		
8	*Assistente di agenzia*; Sorvegliante di magazzino	185	Assistente di stazione
9	Distributore di magazzino	173	Ausiliario di *stazione*
10	*Portiere al cantiere* (*A*)	163	Usciere

Visto: il Ministro per i trasporti
SPATARO

Nota: Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di *dispense dal richiamo* e *di ritardi della presentazione* alle armi in caso di mobilitazione.

---

(1) Per le qualifiche non previste dalla presente tabella valgono le qualifiche dell'allegato *A*.

ALLEGATO F

Tabella di equiparazione delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna lagunare (A.C N.I.L) con le qualifiche del personale F.S

Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lagunare)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
	PERSONALE DEGLI UFFICI		
—	Direttore di esercizio	900	Direttore centrale
—	Vice Direttore d'esercizio		
—	Capo servizio dirigente	670	Ispettore capo superiore
—	Dirigente		
1	Capo servizio non dirigente		
1	Capo ripartizione principale	500	Ispettore capo
1	Ispettore superiore		
	Capo ripartizione		
2	Ispettore principale	402	Ispet ore principale
3	Capo ufficio principale		
	Ispettore	342	Ispettore di 1ª classe
4	Capo ufficio		
	Vice ispettore	289	Ispe tore
5	Segretario principale		
	Disegnatore principale	285	Seg etario capo
6	Segretario di 1ª classe		
	Disegnatore scelto	240	Segretario principale
7	Segretario di 2ª classe		
	Disegnatore	213	Applicato
8	Segretario di 3ª classe		
	Usciere capo	213	Applicato

Segue ALLEGATO F

Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lagunare)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
	Dattilografo scelto o steno-dattil.		
9	Usciere	180	Aiuto applicato
	Telefonista		
	Dattilografo di 2ª classe		
	Usciere di 2ª classe	163	Usciere
	PERSONALE DI COPERTA		
4	Capitano di 1ª classe	357	Comandante
5	Capitano di 2ª classe		
	Assistente alla navigazione ed al traffico	292	Ufficiale navale di 1ª classe
6	Conduttore di motoscafo lagunare	234	Primo nostromo
8	Timoniere marinaio	219	Secondo nostromo
9	Marinaio di 1ª classe		
	Pontoniere di 1ª classe	184	Marinaio scelto
10	Marinaio di 2ª classe		
	Pontoniere di 2ª classe	180	Marinaio
11	Allievo marinaio		
	PERSONALE DI MACCHINA		
4	Motorista navale di 1ª classe		
5	Pilota motorista lagunare	292	Ufficiale macchinista di 1ª classe
6	Motorista navale di 2ª classe motobattello	231	Capo motorista
8	Aiuto motorista abilitato	197	Motorista

Segue ALLEGATO F

Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lagunare)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
9	Fuochista di 1ª classe		
	Aiuto motorista	197	Motorista
10	Fuochista di 2ª classe		
	Pulitore		
11	Manovale	163	Carbonaio
	Apprendista macchine		
	PERSONALE DEI SERVIZI DI BORDO		
6	Gestore di bordo	254	Controllore viaggiante di 1ª classe
8 bis	Bigliettaio scelto di bordo o di pontone		
9	Bigliettaio marinaio	180	Frenatore
	Bigliettaio di bordo o di pontone		
	Tanchista		
	PERSONALE A TERRA		
3	Assistente tecnico principale		
4	Assistente tecnico	311	Capo tecnico principale
	Capo officina		
	Capo degli scali		
	Vice capo officina		
5	Sottocapo officina	260	Capo tecnico di 1ª classe
	Assistente ai combustibili		

Segue ALLEGATO F

Tabella delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lagunare)		Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (Legge 26 marzo 1958, n. 425)	
Classi	Qualifica	Coeff.	Qualifica
6	Marcatempo		
	Capo operaio di 1ª classe		
7	Capo operaio di 2ª classe	199	Verificatore
	Operaio provetto		
	Applicato agenzia		
7 bis	Operaio di 1ª classe scelto	197	Operaio specializzato
8	Operaio di 1ª classe		
	Marcapesi	193	Operaio qualificato di 1ª classe
	Sorvegliante al magazzino		
	Assistente di agenzia		
9	Distributore al magazzino	173	Operaio qualificato
	Operaio di 2ª classe		
10	Portiere al cantiere	163	Usciere
	Operaio di 3ª classe		

Visto: il Ministro per i trasporti
SPATARO.

Nota: Le qualifiche prive dell'indicazione della classe non sono previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858 e vengono qui considerate ai soli fini della concessione di dispense dal richiamo e di ritardi della presentazione alle armi in caso di mobilitazione.

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo di annualità temporanee certe pagabili in rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 17 maggio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita complementare di assicurazioni miste e combinate;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 17 maggio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1961.

Autorizzazione all'Ufficio di sanità aerea dell'aeroporto della Malpensa (Varese) a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'Assemblea della Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ACIS 28 giugno 1958, concernente le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Ufficio di sanità aerea dell'aeroporto della Malpensa (Varese) la autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare il relativo certificato valido per l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ufficio di sanità aerea dell'aeroporto della Malpensa (Varese) è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare il relativo certificato valido per uso internazionale.

Roma, addì 18 maggio 1961

Il Ministro: GIARDINA

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIII Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino, dal 28 ottobre all'8 novembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 maggio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1961.
Nomina degli esperti in seno al Consiglio di amministrazione delle Casse mutue di malattia per gli artigiani di diverse Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoindicate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, sono nominati i seguenti membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai rispettivi Consigli di amministrazione:

1. Cassa mutua provinciale di Ancona:
Bellagamba avv. Coriolano e Barbadoro dott. Ildo.
2. Cassa mutua provinciale di Aosta:
Savoye Riccardo e Duc rag. Renato.
3. Cassa mutua provinciale di Ascoli Piceno:
Covatta dott. Giuliano e Castelli rag. Emidio.
4. Cassa mutua provinciale di Avellino:
Santilippo rag. Antonino e Aquino prof. Dante.
5. Cassa mutua provinciale di Bari:
Amendola avv. Aldo e Scribanis rag. Andrea
6. Cassa mutua provinciale di Bergamo:
Cesareni dott. Anania e Montanari dott. Vincenzo.
7. Cassa mutua provinciale di Bolzano:
Ricci dott. Mario e Cestari cav. Giuseppe.
8. Cassa mutua provinciale di Brindisi:
Pizzigallo rag. Pasquale e Rosselli prof. Silvestro.
9. Cassa mutua provinciale di Chieti:
Molisani rag. Tito e Pennetta dott. Mario.
10. Cassa mutua provinciale di Cremona:
Cotticelli avv. Luigi e Rizzini maestro Mirko.
11. Cassa mutua provinciale di Cuneo:
Perlo Giovanni Battista e Bordiga rag. Vincenzo.
12. Cassa mutua provinciale di Ferrara:
Caselli rag. Rino e Massellani rag. Paolo.
13. Cassa mutua provinciale di Genova:
Passadore dott. Luigi Giuseppe e Sturla rag. Aldo.
14. Cassa mutua provinciale di Gorizia:
Peternel rag. Mariano e De Marchi cav. Giovanni.
15. Cassa mutua provinciale di Grosseto:
Taverner dott. Mario e Meschini dott. Mario.
16. Cassa mutua provinciale di Imperia:
Romano comm. Giovanni Battista e Lami dottor Carlo Maria.
17. Cassa mutua provinciale di L'Aquila:
Cerroni rag. Tommaso e Di Giovanni dott. Mario.
18. Cassa mutua provinciale di La Spezia:
Ceragioli rag. Giovanni e Macchiavelli dott. Piero Emanuele.
19. Cassa mutua provinciale di Lecce:
Giannamea dott. Leonardo e Loffreda dott. Luciano.
20. Cassa mutua provinciale di Lucca:
Delle Sedie avv. Carlo e Guastini rag. Franco.
21. Cassa mutua provinciale di Macerata:
Di Stefani prof. Otello e Pagnanelli dott. Franco.
22. Cassa mutua provinciale di Mantova:
Tamassia dott. Bruno e Golinelli avv. Ciro.
23. Cassa mutua provinciale di Massa Carrara:
Lavagnini avv. Giovanni e Di Mucci Leonardo.
24. Cassa mutua provinciale di Matera:
Salerno dott. Franco e Palazzo rag. Giuseppe.
25. Cassa mutua provinciale di Napoli:
Festa cav. Giuseppe e Palmieri Luigi.
26. Cassa mutua provinciale di Novara:
Baroli prof. Pietro e Ramoni rag. Davide.
27. Cassa mutua provinciale di Nuoro:
Fenu Giovannino e Chessa Antonio
28. Cassa mutua provinciale di Padova:
Bressan cav. uff. Cirillo e Freschi dott. Aldo.
29. Cassa mutua provinciale di Parma:
Parenti rag. Renzo e Cessari avv. Aldo.
30. Cassa mutua provinciale di Pavia:
Blangetti Giacomo e Gatti rag. Luigi.
31. Cassa mutua provinciale di Perugia:
Gagliano comm. Gaetano e Dominici dott. Gustavo.
32. Cassa mutua provinciale di Pescara:
Di Giovanni Dante e Mastrangelo Antonio.
33. Cassa mutua provinciale di Piacenza:
Caleffi comm. Bartolomeo e Bussi avv. Luigi.
34. Cassa mutua provinciale di Pisa:
Fuzzatti cav. Delelmo e Macchi Alfredo.
35. Cassa mutua provinciale di Pistoia:
Bazzigalupi Antonio e Lombardi dott. Vittorio.
36. Cassa mutua provinciale di Potenza:
Marotta cav. Antonio e Martino Edoardo.
37. Cassa mutua provinciale di Ravenna:
Vistoli geom. Eugenio e Errani cav. uff. Guido.
38. Cassa mutua provinciale di Reggio Emilia:
Bertozzi dott. Giovanni e Vezzoli dott. Alberto.
39. Cassa mutua provinciale di Teramo:
Ranieri rag. Giuseppe e Ciampini Quinto.
40. Cassa mutua provinciale di Terni:
Mariotti dott. Ilo e Nannetti dott. Remo.
41. Cassa mutua provinciale di Trento:
Agostini dott. Guido e Cantaloni dott. Vittorio.
42. Cassa mutua provinciale di Treviso:
Innocenti dott. Sergio e Gallina dott. Gian Luigi.
43. Cassa mutua provinciale di Trieste:
Alessan dott. Silvio e Maly dott. Mariano.
44. Cassa mutua provinciale di Varese:
Baroffio rag. Artemio e Bernasconi rag. Ferdinando.
45. Cassa mutua provinciale di Verona:
Rossi avv. Gian Battista e Cacciatori dott. Elidia.
46. Cassa mutua provinciale di Vicenza:
Pagello dott. Corrado e Poloni rag. Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(3025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1961, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 344

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare per attività partigiana, sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto presidenziale 31 luglio 1956 (registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 308); CARANDO Ettore di Achille, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento (*alla memoria*). La località del fatto d'arme — Villafranca Piacentino — è rettificata in « Villafranca Piemonte »;

Decreto presidenziale 15 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1957, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 345); IACOPO Domenico fu Rocco, partigiano combattente, concessione della medaglia di bronzo al valor militare (*alla memoria*); il cognome viene rettificato in LACOPO;

Decreto presidenziale 18 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 32); NICCOLINI Guido Everardo, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare; il nome viene rettificato in Guido Averardo;

Decreto presidenziale 31 ottobre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 122); VERGANI Pietro di Giuseppe, classe 1907, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); la concessione deve intedersi attribuita alla persona vivente;

Decreto presidenziale 11 marzo 1953 (registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1953, registro n. 82 Presidenza, foglio n. 12); BANDINI Primo di Zaffani Teresa da Carraie (Ravenna), classe 1914, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); la maternità viene rettificata in BANDINI Marina ed il luogo di nascita in Ravenna;

Decreto presidenziale 15 gennaio 1957 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa, anno 1957, dispensa n. 21, pagina n. 1691; BANDINELLI Carmelindo, partigiano combattente, concessione della croce al valor militare; il cognome viene rettificato in BADINELLI.

(2893)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno facente parte del fondo « Monte », sito in Vernole (Lecce).

Con decreto ministeriale n. 300.8.61414, in data 21 aprile 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalle signorine Lucetta e Celeste De Carlo fu Pietro di Vernole (Lecce), di un terreno facente parte del fondo « Monte », della superficie di mq. 1160, sito in Vernole, indicato nel catasto comunale alla part. 100 sub *b*) foglio n. 59.

Il terreno donato ha forma di « U », e trovasi sulla via provinciale Vernole-Melendugno; il lato ovest confina con ortali di Faggiano Oronzo, De Carlo Gennaro, ortale e casa di Antonucci Anna, ortali di De Giorgi Giovanni e Carrisi Cosimo, il lato est confina con ortali e casa di abitazione di Mazzei Giuseppe, nonchè con la rimanente parte del fondo « Monte » con il quale fondo confina anche sul lato nord, del periziato valore di L. 1.160.000; che sarà destinato alla costruzione di un centro assistenziale dell'Opera nazionale della maternità e dell'infanzia.

(2908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, è vacante la cattedra di « Medicina legale e delle assicurazioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3051)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

398° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 16 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1961, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 180, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della società per azioni Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, alla concessione della miniera di marna da cemento nella località « Colognola Bassa », del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 13 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1961, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 187, con il quale alla Società per azioni Unione Esercizi Elettrici (UNES), con sede in Roma, è accordata la concessione della miniera di lignite nella località denominata « Gualdo Cattaneo » (Bastardo), in territorio dei comuni di Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco, provincia di Perugia, per la durata di anni quaranta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze, il 17 febbraio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale al sig. Umberto Perrotta, domiciliato in Roma, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale denominata « Acqua Minerale dell'Abetina », sorgente in Arezzo, località Poti, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2989)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, numero 14362/7655, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Intilangelo Luigi, nato in Atessa il 19 gennaio 1915, Intilangelo Vincenzo, nato in Atessa il 3 marzo 1909, Intilangelo Luzio, nato in Atessa il 17 agosto 1912 ed Intilangelo Nicola, nato in Atessa il 1° dicembre 1910 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 235 riportate in catasto alla particella n. 5 parte, del foglio di mappa n. 31 ed alla particella n. 165/*a d* del foglio di mappa n. 16 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 313 e 314.

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1961, numero 10362/5050, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione,

per alienazione a Intilangelo Vincenzo, nato in Atessa il 3 marzo 1909, Intilangelo Luzio, nato in Atessa il 17 agosto 1912 ed Intilangelo Nicola, nato in Atessa il 1° dicembre 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2440 riportate in catasto alla particella n. 1 parte, del foglio di mappa n. 31 ed alla particella n. 165/*a b* del foglio di mappa n. 16 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 309 e 310.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, numero 46141/15000, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Onofrio Beniamino-Alfredo, nato in Atessa il 30 marzo 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 14.230 riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte, 32 parte, 33 parte, 34 parte, 35 parte, 36 parte e 37 parte, del foglio di mappa n. 11 ed alle particelle numeri 187/*p* e 187/*q* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 74, 75 e 80.

(2967)

Delimitazione del comprensorio della bonifica della Valle Venosta

Con decreto ministeriale 15 maggio 1961, n. 509, è stato delimitato il perimetro del comprensorio della bonifica della Valle Venosta, della superficie complessiva di Ha. 7.794,37.

(2925)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

8° aggiornamento (1° aprile 1961) al fascicolo « Transazioni invisibili ».

(3042)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 146, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1958 dall'archivista di ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Maffeis Antonio, avverso il decreto ministeriale del 30 giugno 1956, concernente il trattamento economico attribuitogli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(2972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 25 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,64	620,60	620,6025	620,605	620,63	620,60	620,605	620,65	620,60	620,61
$ Can.	628,07	628,75	628,40	628,875	627,90	628,84	628,90	628,80	628,87	629 —
Fr. Sv.	143,38	143,30	143,295	143,30	143,35	143,29	143,29	143,35	143,30	143,30
Kr. D.	89,59	89,59	89,60	89,585	89,55	89,58	89,555	89,60	89,60	89,60
Kr. N.	86,63	86,65	86,67	86,64	86,65	86,65	86,645	86,65	86,64	86,64
Kr. Sv.	120,31	120,35	120,36	120,35	120,30	120,37	120,34	120,35	120,38	120,38
Fol.	172,73	172,71	172,73	172,735	172,75	172,71	172,715	172,75	172,71	172,70
Fr. B.	12,43	12,4225	12,4225	12,4225	12,4225	12,42	12,42	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,6575	126,60	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1733,21	1733,25	1733,30	1733,40	1733 —	1733,69	1733,375	1733,50	1733,62	1733,25
Dm. occ.	156,32	156,30	156,32	156,325	156,27	156,30	156,315	156,30	156,31	156,31
Scell. Austr.	23,80	23,815	28,80	23,8125	23,80	23,81	23,81125	23,80	23,81	23,81
Escudo Port.	21,64	21,62	21,64	21,6225	21,60	21,63	21,62	21,63	21,62	21,60

Media dei titoli del 25 maggio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,625
Id. 3,50 % 1902	79,55
Id. 5 % 1935	109.25
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % 1936	101,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	628,887
1 Franco svizzero	143,295
1 Corona danese	89,57
1 Corona norvegese	86,642
1 Corona svedese	120,345
1 Fiorino olandese	172,725
1 Franco belga	12,421
1 Franco nuovo (N.F.)	126.656
1 Lira sterlina	1733,387
1 Marco germanico	156,32
1 Scellino austriaco	23,812
1 Escudo Port.	21,621

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6261/4165, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 197, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 998, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta LONGO Luigi fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Spezzano Albanese (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 439.032 (quattrocentotrentanovemilatrentadue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 30 settembre 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 435.000 (lire quattrocentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6262/4166, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 195, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta MURANO Serafino fu Nicola, di terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 785.084 (lire settecentottantacinquemilaottantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5590/3494, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 785.000 (settecentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, numero 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6260/4164, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 198, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta FALCONE Antonio fu Raffaele, di terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 474.043 (lire quattrocentosettantaquattromilaquarantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5580/3484, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 470.000 (lire quattrocentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2775)

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6257/4161 registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 199, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 6 febbraio 1961, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta CAPUTI Pietro fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 552.896 (lire cinquecentocinquantaduemilaottocentonovantasei), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959 n. 5572/3476, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 550.000 (lire cinquecentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 6246/4150, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 200, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 28 dicembre 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1961 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1461, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Soc. An. GESTIONE IMMOBILIARE DELLA SILA (S.A.G.I.S.), con sede in Carate Brianza, di terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 466.347 (lire quattrocentosessantaseimilatrecentoquarantasette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5592/3496, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 465.000 (lire quattrocentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2773)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1961, n. 6241/4145, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 192, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 28 dicembre 1960 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951, ~~(supplemento ordinario)~~, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, di terreni siti in agro del Comune di Santa Severina (Catanzaro), della superficie di ettari 61.55.70, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 2.422.679 (lire duemilioniquattrocentoventiduemilaseicentosettantanove) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 1.054.142 (lire unmilionecinquantaquattromilacentoquarantadue).

La predetta indennità — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.080.000, già liquidato con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5892/3796 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960) — e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.390.000 (lire unmilionetrecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 17 del 20 gennaio 1961.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1961, n. 6245/4149, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 194, sono stati modificati — in conformità alle retifiche disposte con provvedimento in data 28 dicembre 1960 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1469, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta TALARICO Simone di Antonio, di terreni siti in agro del comune di Sellia (Catanzaro), della superficie di ettari 63.19.30, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati riliquidati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 3.698.767 (lire tremilioniseicentonovantottomilasettecentosessantasette) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 508.052 (lire cinquecentottomilacinquantadue).

La predetta indennità — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.655.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1955) — e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 545.000 (lire cinquecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 1961.

(2771)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ~~ministeriale 5 aprile 1961~~, n. ~~6276/4180~~, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 159) e stato determinato in L. 2.067.356 (lire duemilionisessantasettemilatrecentocinquantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5571/3475, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 9 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Pedace (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1459 *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80%, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.650.000 (lire unmilioneseicentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1961, n. 6277/4181, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 160, è stato determinato in L. 1.516.493 (lire unmilionecinquecentosedicimilaquattrocentonovantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5576/3480, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Scala Coeli (Cosenza) in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1455 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta CLAUSI Massimo fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con riserva di successivo provvedimento per il pagamento a saldo, i predetti interessi vengono corrisposti nella misura dell'80%, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.210.000 (lire unmilioneduecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2774)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale n. 6235/4139 in data 27 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 158, è stata definitivamente determinata — ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 9.081.894,40 (lire novemilioniottantunomilaottocentonovantaquattro e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Bisignano (Cosenza), della superficie di ettari 166.01.10 nei confronti della ditta SOLIMA Vincenzo fu Rosalbino e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1951, n. 1410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 3.997.688 (lire tremilioninovecentonovantasettemilaseicentottantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 13.075.000 (lire tredicimilionisettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 310 del 20 dicembre 1960.

(2772)

Con decreto ministeriale 25 marzo 1961, n. 6242/4146, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1961, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 193, è stata definitivamente riliquidata in L. 2.829.175 (lire duemilioniottocentoventinovemilacentosettantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 34.49.90 nei confronti della ditta COSENTINO Rodolfo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, numero 1023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.725.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1955), nella misura di L. 104.175.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1.301.822 (lire unmilionetrecentounomilaottocentoventidue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.400.000 (lire unmilionequattrocentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 1961.

(2779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Varianti alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1959, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1959, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 56);

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286);

Decreta:

Il maggiore C.C.r.c. in s.p.e. Sassano Raffaele cessa dall'incarico di segretario e membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso indicato in preambolo, assumendo le funzioni di membro per gli esami di cultura militare aeronautica, in sostituzione del maggiore A.A.r.s. in s.p.e. Mancini Alberto.

Il direttore di sezione dott. De Cesare Francesco è incaricato delle funzioni di segretario e membro supplente della predetta Commissione esaminatrice.

Ai sunnominati saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 285. — LAZZARINI

(3048)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi ispettivi del comune di Pisa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2298, Div. vet. in data 30 dicembre 1960, con il quale viene bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario addetto ai servizi ispettivi del comune di Pisa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione gudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi ispettivi del comune di Pisa è costituita come segue:

Presidente:

Cataldi dott. Mario, vice prefetto vicario.

Componenti:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica veterinaria;
Mennucci dott. Elio, veterinario condotto.

Segretario:
Vitocolonna dott. Gian Franco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e sarà affisso agli albi della Prefettura di Pisa, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Pisa e del comune di Pisa.

Pisa, addì 15 maggio 1961

Il veterinario provinciale: CARDONA

(3010)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° marzo 1961, n. 112/Vet., relativo al bando di concorso ai posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;
Artioli dott. prof. Delfo, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Vacirca dott. prof. Giuseppe, docente in clinica medica;
Vittorio dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:
Caputo dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Udine, addì 16 maggio 1961

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(3011)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 21 dicembre 1960, pubblicato nei modi di legge con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche di Cantiano (1ª condotta) e Casteldelci (unica) vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Saladino dott. Guido, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Leonardi dott. Michele, medico provinciale;
Pavoni prof. dott. Antonio;
Perolo prof. dott. Francesco;
Carboni Orlanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciacco dott. Pietro, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Pesaro, addì 29 aprile 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(3014)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8828 del 3 novembre 1960;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
(*Omissis*).

Decreta:

In sostituzione del prof. Michele Micheli, deceduto, è nominato il prof. Alberto Giannoni, primario medico ospedaliero, componente della Commissione di concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959.

Firenze, addì 15 maggio 1961

Il medico provinciale: MARTORANA

(3013)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.